

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 19 febbraio / 25 febbraio 2021

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Contrattazione collettiva](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Integrazioni salariali Covid-19 e legge di Bilancio 2021

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS circ. 17 febbraio 2021, n. 28](#)

[INPS mess. 23 febbraio 2021, n. 769](#)

A proposito degli ammortizzatori sociali "emergenziali", previsti per attenuare gli effetti della crisi economica causata dall'attuale pandemia, ad oggi sono stati emanati i seguenti provvedimenti normativi: il decreto legge n. 18/2020 "Cura Italia", il decreto legge n. 34/2020 "Rilancio", il decreto legge n. 104/2020 "Agosto", il decreto legge n. 137/2020 "Ristori", accompagnato ognuno da numerose circolari e messaggi di istruzioni operative. Recentemente, la legge n. 178/2020 "di bilancio per il 2021" ha richiesto all'INPS un ulteriore impegno di interpretazione, formalizzato nella [circolare n. 28](#) del 17 febbraio 2021, composta da ben 28 pagine. A fronte di questi dati, a parere di chi scrive, non sono necessarie ulteriori argomentazioni per affermare che l'esigenza di semplificare la normativa e razionalizzare le procedure operative sta diventando una vera priorità. Riguardo la corposa circolare INPS n. 28/2021, essa non fornisce indicazioni particolarmente rilevanti ma rende comunque necessaria un'attenta lettura per individuare i dettagli operativi di effettivo interesse per gli operatori del settore.

Fra questi, si segnala che la necessità di procedere, per le aziende richiedenti prestazioni al Fondo di Integrazione Salariale presso l'INPS (F.I.S.), alla verifica del rispetto della **soglia dimensionale** minima riferita al **semestre precedente** la nuova domanda, è stata puntualizzata dal successivo [messaggio INPS n. 769](#) del 23 febbraio 2021. Guai a chi si distrae!

In data 1° gennaio 2021 ho costituito una ditta individuale per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio di calzature per bambini; a causa dell'entrata in zona rossa del comune in cui l'attività è sita dal 15 febbraio 2021 sono costretto a chiudere l'esercizio poiché sito all'interno di un centro commerciale. Avendo alle dipendenze un lavoratore con qualifica di commesso, quali sono gli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente per il periodo 15 febbraio 28 febbraio 2021? Quali sono le modalità di accesso?

Per poter rispondere a tale quesito è necessario fare riferimento alla legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), nonché al documento di prassi amministrativa INPS del 17 febbraio 2021 n.28; nello specifico, con i [commi da 299 a 305 dell'articolo 1](#), la legge di bilancio 2021 interviene nell'ambito degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un **ulteriore periodo** di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, destinato a tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020, per **periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021**, per una **durata massima di dodici settimane**. Poiché l'azienda in discorso è inquadrata nel settore terziario, questa dovrà fare richiesta di **cassa integrazione in deroga** poiché esclusa dall'ambito di applicazione del FIS (la forza aziendale in questo caso è composta da una sola unità), con la conseguenza che le dodici settimane potranno essere richieste per un arco di tempo non eccedente il **30 giugno 2021**. Determinato l'istituto al quale la ditta può potenzialmente accedere, la domanda di accesso alla CIGD verrà autorizzata solo se il prestatore di lavoro (beneficiario dell'ammortizzatore sociale) risulterà alle dipendenze alla data del **4 gennaio 2021**: la circolare INPS n. 28/2021 precisa infatti che, nonostante l'articolo 1, comma 305, della legge di Bilancio 2021 stabilisca che i trattamenti di cassa integrazione salariale in discorso (ordinaria, in deroga, assegno ordinario e CISOA) trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata del testo legislativo), in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021 e

pertanto i citati trattamenti di cassa integrazione salariale trovano applicazione, in tutti i settori di attività, ai **lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021**, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro vigenza.

Circa le modalità e le tempistiche di accesso al trattamento, l'azienda è tenuta alla presentazione di un'apposita domanda, personalmente o per mezzo di un intermediario abilitato, in via telematica all'interno del portale istituzionale dell'INPS, accedendo all'area personale con questa sequenza: *Cassetto previdenziale aziende - CIG in deroga INPS - Causale DI 178/2020*. Il termine di presentazione è **entro la fine del mese successivo** a quello a cui si riferisce la sospensione (nel caso di specie entro il 31 marzo 2021).

Sono titolare di un'azienda inquadrata nel settore terziario a cui si applica la disciplina del FIS; al fine di richiedere l'accesso all'assegno ordinario per emergenza Covid-19 DL 178/2020 per il periodo 24 febbraio 2021 – 7 marzo 2021, quale periodo bisogna prendere in considerazione per la determinazione del requisito dimensionale dell'impresa?

A tal proposito è bene ricordare che le aziende del settore terziario possono accedere all'assegno ordinario del FIS, esclusivamente per la causale Covid-19, qualora presso il datore di lavoro vi siano alle dipendenze mediamente **più di cinque lavoratori nel semestre precedente** la data di inizio del periodo di sospensione ([articolo 19, comma 5](#) decreto legge "Cura Italia"). Al fine di determinare detto requisito per accedere all'assegno ordinario previsto dalla Legge di Bilancio 2021, bisogna fare riferimento al [messaggio INPS n. 769](#), che puntualizza quanto previsto dalla circolare 28: nello specifico, viene chiarito che qualora l'azienda faccia richiesta per la prima volta di assegno ordinario, il requisito occupazionale deve essere valutato nei mesi precedenti l'inizio della sospensione (nel caso di specie 24 febbraio 2021). Nel caso in cui, al contrario, il datore di lavoro abbia già fatto ricorso all'ammortizzatore ai sensi della normativa precedente, resta salvo il requisito dimensionale verificato per la prima domanda di Assegno Ordinario.

Approfondimento

[Emergenza Coronavirus - Legge di Bilancio 2021](#)
